



LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "T. GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Vittorio Emanuele, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

PROT. N. 21466

REGGIO CALABRIA, 14/12/2021

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022

**RELATIVO ALLE MODALITA' E CRITERI DI GESTIONE DEL
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "T. Gullì" di Reggio Calabria.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2020/22 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante o i rappresentanti, in caso di scuole con più di 200 dipendenti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.



Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);



- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio ingresso scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in Aula Magna, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
- 5.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico con l'impiego di due collaboratori scolastici e, per i servizi di segreteria, con una unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.



Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate *ad esempio* tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti *ad esempio*:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente a 15 minuti rispetto all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 13.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.



Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/22 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

Determinazione Fondo d'Istituto:

FONTI NORMATIVA	RISORSE E MODALITA'	N ° DIP.	TOTALE A.S. 2021/2022 (lordo dip.)	TOTALE A.S. 2021/2022 (lordo Stato)
Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021	Docenti e ATA in organico diritto al 1/9/2021	149	€ 67.748,45	€ 89.902,19
			Totale	€ 67.748,45
Economie Fondo Istituto anni precedenti			€ 35.574,90	€ 47.207,89
Totale complessivo			€ 103.323,35	€ 137.110,08

A questo importo sono aggiunti € 16.266,22 (lordo dip.) + € 4,49 (ec.) assegnati per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Come anche comunicato con la nota prot. n. 21503 del 30.09.2021, tali risorse, ai sensi della legge 27.09.2019 n. 160 c. 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29.11.2007.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 119.594,06 (lordo dip.).

Tali risorse, sono decurtate della somma relativa alla parte variabile dell'indennità di direzione spettante al D.S.G.A. (€ 5.120,00), della somma destinata all'eventuale sostituzione del D.S.G.A. (giorni 40 ad € 16,61 totale € 664,40), della somma destinata ai corsi di recupero € 30.000,00 e del Fondo di riserva € 5.809,66.

TOTALE FONDO DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE € 78.000,00. E' saranno ripartite come di seguito indicato:

80% al personale docente pari ad € 62.400,00
20% al personale ATA pari ad € 15.600,00



2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale *l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.*

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

	Lordo dipendente	Lordo stato
Progetto Area a rischio (MPI)	€ 1.315,54	€ 1.745,72
PCTO	€ 9.984,36	€ 13.249,25
Funzioni strumentali al POF	€ 4.328,04	€ 5.743,31
Attività complementari di ed. fisica	€ 3969,50+€ 32,59(ec.)= € 4.002,09	€ 5.310,77
Incarichi specifici del personale ATA	€ 3.293,15	€ 4.370,01
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 16.094,78(ec.)+€ 4.265,89= € 20.360,67	€ 27.018,61
Totale	€ 43.283,85	€ 57.437,67

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 62.400,00 e per le attività del personale ATA € 15.600,00
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.



Art. 23 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

INCARICO	ORE	UNITA'	UNITA'/ORE	IMPORTO ORARIO	TOTALE L.D. (euro)
PRIMO COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE	300	1	300	17,50	5.250,00
SECONDO COLLABORATORE A SUPPORTO DELLA PRESIDENZA	200	1	200	17,50	3500,00
DIRETTORI DI LABORATORIO	40	3	120	17,50	2.100,00
TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI	30	3	90	17,50	1.575,00
COORD. DIPARTIMENTO	20	7	140	17,50	2.450,00
RESPONDABILE SEDE MARCONI	250	1	250	17,50	4.375,00
COORDINATORE DI CLASSE	25	62	1550	17,50	27.125,00
SOSTITUTI REFERENTI COVID	15	2	30	17,50	525,00
SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE	6	62	372	17,50	6.510,00
COORDINATORE EDUCAZIONE CIVICA E FORMAZIONE PERSONALE	50	1	50	17,50	875,00
COMMISSIONE FUNZIONI STRUMENTALI	5	3	15	17,50	262,50
REFERENTI (legalità/bullismo)	30	3	90	17,50	1575,00
RESPONSABILE SITO WEB	50	1	50	17,50	875,00
ANIMATORE DIGITALE	50	1	50	17,50	875,00
REFERENTE ORARIO	50	1	50	17,50	875,00
REFERENTI (comunicazione/intercultura)	30	2	60	17,50	1.050,00
REFERENTI COVID	30	2	60	17,50	1.050,00
SEGRETARIO GLO	25	1	25	17,50	437,50
Progetti ampliamento offerta formativa					1.115,00
TOTALE COMPLESSIVO					62.400,00

Saranno retribuite con quote orarie, in relazione ai tempi e alla complessità dell'attività.
Sarà comunicata ai docenti la somma disponibile per l'attività da affidare.

- Il docente è tenuto ad essere presente in Istituto all'inizio dell'attività didattica.
- I Corsi di recupero (Ex IDEI-Interventi didattici educativi integrativi) saranno retribuiti con un compenso orario per i docenti di € 50,00 e per i collaboratori scolastici di € 12,50 per un importo massimo di € 30.000,00 (lordo dipendente) € 39.810,00 (lordo stato).
- Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti verranno retribuite come da C.C.N.L. per un importo massimo di € 20.360,67;
- Le attività di sportello, di recupero e sostegno saranno retribuite secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Resta inteso che, qualora non vengano utilizzati i fondi previsti, entro il termine fissato per la conclusione dei progetti e delle attività, essi andranno come economia per l'anno successivo.



E' anche inteso che, in caso di chiusura della sequenza contrattuale che prevede maggiori entrate, la contrattazione sarà riaperta per l'impiego delle somme disponibili.

Funzioni strumentali al POF: Tali incarichi comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo professionale oppure lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF. Per l'anno scolastico in corso si individuano le seguenti aree per l'attribuzione dell'incarico di funzione strumentale da assegnare a n. 6 Docenti.

AREA DI INTERVENTO n.1- Coordinamento Attività didattica – Gestione Docenti - n. 1 Docente.

AREA DI INTERVENTO n. 2 - Coordinamento per l'inclusività e integrazione - n. 1 Docente.

AREA DI INTERVENTO n. 3 - Coordinamento per il piano delle attività alunni - n. 2 Docenti

AREA DI INTERVENTO n. 4- Coordinamento attività di orientamento scolastico - n. 2 Docenti.

AREA DI INTERVENTO n. 5 - Coordinamento valutazione ed autovalutazione n. 1 Docente.

Le risorse disponibili per le Funzioni Strumentali sono pari a € 4.328,04

Per ogni funzione strumentale è previsto un compenso di € 618,29

CAPO IV-COMPENSI AL PERSONALE ATA

ART. 24 - Utilizzo risorse

Le risorse disponibili per il personale A T A vengono utilizzate per retribuire le prestazioni eccedenti l'orario di servizio, l'intensificazione delle prestazioni e l'attuazione di progetti finalizzati all'innovazione e al miglioramento della struttura e del servizio.

ART. 25 - Lavoro Straordinario

Le prestazioni di lavoro in eccedenza alle 36 ore settimanali effettuate per esigenze di servizio che rientrano e non nella programmazione ordinaria o plurisettimanale, costituiscono monte ore per lavoro straordinario che sarà retribuito, nei limiti delle risorse FIS assegnate per l'a.s. di riferimento, o recuperato, secondo le richieste del dipendente. In nessun caso verranno corrisposti trattamenti economici sostitutivi di riposi e permessi non goduti ivi compresi i recuperi prefestivi.

Viene assegnato un monte ore, distinto per profilo professionale, secondo il seguente prospetto:

- **Assistenti Amministrativi** n. 300 ore per lavoro straordinario/intensificazione da utilizzare: per le prestazioni aggiuntive necessarie per il funzionamento ottimale dell'Istituto per n. 8 posti in organico di diritto.

INCARICO	ORE	IMPORTO ORA	TOTALE L.D. (euro)
LAVORO STRAORDINARIO/INTENSIFICAZIONE	300	14,50	€ 4350,00
Totale			€ 4350,00

- **Assistenti Tecnici:** n. 160 ore per lavoro straordinario/intensificazione autorizzato.

INCARICO	ORE	IMPORTO ORA	TOTALE L.D. (euro)
LAVORO STRAORDINARIO	90	14,50	1.305,00
INTENSIFICAZIONE	90	14,50	1.305,00
TOTALE			2.610,00

- **Collaboratori Scolastici:** non più di 532 ore di lavoro straordinario/intensificazione e n. 60 ore per ulteriori incarichi.

INCARICO	UNITA'/ORE.	IMPORTO /ORA	TOTALE (euro)
LAVORO STRAORDINARIO/INTENSIFICAZIONE	630	12,50	7.875,00
ALLARME SEDE CENTRALE -MARCONI	60	12,50	750,00
TOTALE			€ 8.625,00

E. M. R. R.



Eventuali ore di straordinario non utilizzate per un profilo professionale potranno essere utilizzate, qualora se ne ravvisi la necessità, per altro profilo professionale. Totale € 15.600,00 (disponibili) utilizzati € 15.585,00.

Art. 25 - Progetto Area a Rischio

Nell'ambito dei progetti Alternanza scuola lavoro, le prestazioni oltre l'orario d'obbligo del personale Docente ed ATA verranno rinumerate come di seguito indicato:

Docenti compenso orario 17,50 come C.C.N.L. comparto scuola;
D.S.G.A. compenso orario € 18,50 come C.C.N.L. comparto scuola;
assistenti amministrativi compenso orario 14,50 come C.C.N.L. comparto scuola;
collaboratori scolastici compenso orario 12,50 come C.C.N.L. comparto scuola;

PROGETTI AREA A RISCHIO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
Personale docente	€ 1.315,54	€ 1.745,72
TOTALE COMPENSI AREA A RISCHIO	€ 1.315,54	€ 1.745,72

Art. 27 – Risorse per la valorizzazione del personale scolastico

Le risorse assegnate per la valorizzazione del personale scolastico di cui alla nota del MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, pari ad €. € 16.266,22 (lordo dip.) + € 4,49 (ec.) confluiscono nel FIS, "in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione" (art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019) e sono programmate a fronte di attività e incarichi assegnati dal Dirigente Scolastico al personale Docente e ATA per le finalità del PTOF.

Art. 28 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Nell'ambito dei progetti PCTO, le prestazioni oltre l'orario d'obbligo del personale Docente ed ATA verranno rinumerate come di seguito indicato:

Tutor (coordinatori di classe 3⁴5⁵), Gruppo ASL, compenso orario 17,50 come C.C.N.L. comparto scuola;
Finanziamento € € 9.984,36 (lordo dipendente) € 13.249,258 (lordo stato) alternanza scuola lavoro Legge 107/2015.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente o cumulativamente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici e Posizioni economiche

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l'100% a corrispondere un compenso base, così fissato: € 3.293,15
 - € 693,15 per il personale tecnico (Supporto docenti utilizzo nuove tecnologie nella didattica)
 - € 1.800,00 per n. 4 unità di collaboratori scolastici (Collaborazione segreteria//Collaborazione docenti per fotocopie//assistenza alunni disabili/lavori piccola manutenzione/servizi esterni)
 - € 800,00 per n. 4 unità di collaboratori scolastici (assistenza alunni disabili/cura spazi esterni)

Sono individuati i seguenti incarichi per le 1^a e 2^a posizioni economiche.
Assistenti Amministrativi - 1^a posizione e 2^a posizione economica



- 1) Gestione ricostruzioni di carriera;
- 1) Collaborazione e Sostituzione DSGA;
- 2) Dematerializzazione;
- 3) Gestione area personale, area didattica ed adempimenti relativi sicurezza nei luoghi di lavoro;

Incarichi Assistenti Tecnici - 2^a posizione economica

- 1) Collaborazione presidenza
- 2) Collaborazione Segreteria
- 3) Collaborazione Docenti

Sono individuati i seguenti incarichi Aggiuntivi per i collaboratori scolastici Art. 3 e 7:

- 1) Accoglienza alunni/genitori/esterni sede Marconi;
- 2) Compiti di primo soccorso sede centrale;
- 3) Compiti di primo soccorso sede Marconi;
- 4) Servizi esterni (rapporti con la banca, le poste, la Tesoreria Provinciale dello Stato, altre piccole commissioni)
- 5) Supporto alunni diversamente abili - Sede Centrale
- 6) Supporto alunni diversamente abili - Sede Marconi;
- 7) Centralino;
- 9) Addetto fotocopie alunni/docenti sede Marconi;
- 10) Addetto piccola manutenzione sede Centrale e sede Marconi;
- 11) Cura spazi esterni

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Si può anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sfioramento, ma è più complicato individuare i confini dell'intervento. Da valutare caso per caso.

Art. 35 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.



2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

Art. 36 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)


1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale


Art. 37 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Letto, confermato e sottoscritto .

Reggio Calabria, 14/12/2021

Il Dirigente scolastico
 Dott. Francesco Praticò



PARTE SINDACALE		
RSU	PROF.SSA MORABITO MARIA	
	PROF.SSA ROSSI CATERINA	
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	FLC/CGIL	
	CISL/SCUOLA	
	UIL/SCUOLA	
	SNALS/CONFSAL	
	GILDA/UNAMS	